

Martino V e Nicolò V, concede per 40 anni ai veneziani di portare merci, trattene ferro, armi ed altre proibite, con navi e galee in Egitto, Terra Santa e in tutti i paesi del soldano di Babilonia e d'altri popoli infedeli. Gli armatori delle navi presteranno giuramento, nelle mani del diocesano del porto di partenza, di non portare merci proibite, e ne sarà fatto istrumento notarile. Chi ne portasse incorrerà nella scomunica e nella decadenza dalla facoltà qui concessuta.

Data a Roma presso S. Pietro (*IV kal Maii*).

1470, Luglio 21. — V. 1470, Dicembre 22, n. 25.

1470, Agosto 14. — V. 1470, Dicembre 22, n. 25.

1470, Agosto 16. — V. 1470, Dicembre 22, n. 25.

1470, Ottobre 10. — V. 1470, Dicembre 22, n. 25.

1470, Novembre 3. — V. 1471, Gennaio 1, n. 28.

1470, Novembre 6. — V. 1471, Aprile 12, n. 36.

25. — 1470, ind. III, Dicembre 25. — c. 19 t.^o — Istrumento in cui — premesso che, volendo sempre Paolo II provvedere alla liberazione dal giogo dei turchi delle terre da essi occupate fra l'Egeo, il Danubio e le Alpi Giulie, come la Tracia, la Macedonia, l'Epiro, la Misia (Mesia?), l'Ilirio ecc., propose la rinnovazione della pace generale fra i principi cristiani, dell'alleanza n. 313 del libro XIV e dell'accessione ad essa del re di Napoli (n. 14 del libro XV), per poter iniziare una spedizione contro i detti infedeli — si dichiara: che avendo l'8 luglio decorso il re di Sicilia, il duca di Milano e Firenze conclusa lega in Napoli, pattuirono, fra altro, che quando il papa o Venezia volessero confermare o rinnovare la detta pace generale, i medesimi potentati vi concorrerebbero; che quindi i procuratori dei medesimi (v. allegati B. C. D), pregato della sua adesione il pontefice, e convenuti coi rappresentanti di Venezia (v. allegato E) rinnovarono la detta pace ed alleanza generale quali sono riferite nel detto n. 14 del libro XV, e il papa confermò e benedisse tale rinnovazione. Questo però non implica approvazione o ratificazione della lega particolare conclusa il 3 Luglio fra il re, il duca e Firenze, nè di quella vigente fra il papa e Venezia. Dopo ciò i rappresentanti dei contraenti giurano l'osservanza del presente, e si promettono a vicenda che i rispettivi mandanti lo ratificheranno. Essendo poi spirati i poteri dei rappresentanti fiorentini, questi assumono personalmente la responsabilità del loro operato. Quindi il cardinale di S. Marco, presenti gli altri suoi confratelli riuniti in concistoro, aderisce al trattato per la Chiesa romana, e il papa approva (v. n. 30).

Fatto nella stanza del papagallo in Vaticano, alla presenza del pontefice e dei cardinali: Bessarione vescovo di Sabina, Guglielmo (d'Estouteville) v. di Ostia, di Rouen, Latino (Orsini) v. di Tuscolo, Filippo (Calandrino) di Albano (sic), di Bologna, penitenziere maggiore, Angelo (Capranica) pr. di S. Croce in Gerusalemme, detto di Spoleto, Nicolò (Forteguerri) di S. Cecilia, detto di Teano, Jacopo (Ammanati) di S. Giov. Grisostomo, detto di Pavia, Oliviero (Caraffa) di S. Eusebio, detto di Napoli, Amico (Agnifilo) di S. Maria in Trastevere, di Aquila,